



Roma, 28 maggio 2021

Spett.Le

Ministero della Giustizia
C.A. Ministro Prof.ssa Marta Cartabia
Via Arenula, 70
00186, Roma (RM)

A mezzo pec: gabinetto.ministro@giustiziacert.it;

A mezzo e-mail: callcenter@giustizia.it; marta.cartabia@unimib.it

Egr.

Consigliere giuridico Ministro della Giustizia
Prof. Gianluigi Gatta

A mezzo e-mail: GianLuigi.Gatta@unimi.it

Egr.

Sottosegretario al Ministro della Giustizia
Prof. Francesco Paolo Sisto

A mezzo e-mail: SISTO_F@CAMERA.IT

Per conoscenza

Spett.Le

Consiglio Nazionale Forense
C.A. Presidente F.F. Avv. Maria Masi
Via Del Governo Vecchio, 3
00186, Roma (RM)

A mezzo pec: urp@pec.cnf.it;

A mezzo e-mail: accoglienza@consiglienzaforense.it; urp@consiglienzaforense.it

Alla Presidente F.F. a mezzo e-mail: masi.mar@tin.it

Commissione Centrale Esame Avvocato
C.A. Presidente Avv. Cristiana Maccagno

A mezzo pec: cristiana.maccagno@pec.benessiamaccagno.it

OGGETTO: RICHIESTA DI INCONTRO URGENTE - SESSIONE 2020 DELL'ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE

Formulo la presente in qualità di Presidente dell'Unione Praticanti Avvocati per far rilevare che, come associazione, abbiamo analizzato con enorme sgomento e sorpresa le tracce di cui alla prima prova orale della sessione 2020 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, elaborate dalle Corti di Appello che, per prime, hanno iniziato ad esaminare i candidati.

Nello specifico ci si riferisce alle Corti di appello di Genova, Firenze, Salerno e Lecce (e, probabilmente anche a tutte le prossime Corti che a stretto giro inizieranno con le prime prove).

Ebbene, come ampiamente pronosticato, molte delle tracce proposte non hanno affatto rispettato le linee guida emesse dalla Commissione Centrale con riguardo alla redazione dei quesiti assegnati durante questi primi giorni d'esame.

Si rileva, innanzitutto, che le tracce assegnate hanno sottoposto, in alcuni casi, problematiche giuridiche attinenti a materie tassativamente escluse dalle linee guida; tali problematiche, a volte marginali, a volte centrali, rispetto alla soluzione del quesito, sono, comunque, potenzialmente fuorvianti per i candidati i quali, ovviamente, non si sono preparati in quelle specifiche e peculiari discipline di cui sapevano che l'analisi era da escludere.

A titolo meramente esemplificativo, non certamente esaustivo, sono stati proposti:

- un quesito di Diritto Civile in cui il soggetto assistito era in una condizione di "curatela fallimentare" (argomento escluso);
- un quesito di Diritto Penale concernente il reato di "Morte o lesioni come conseguenze di altro delitto" (586 c.p.), il cui delitto presupposto atteneva al T.U. sugli stupefacenti (legge speciale, esclusa dalle linee guida).

Ma vi è di più.

Ulteriormente e con maggiore perplessità, siamo a segnalare l'avvenuta assegnazione di tracce non proporzionate al tempo a disposizione (30 minuti) per la disamina delle stesse.

Ciò in contrasto con quanto espresso dalla Commissione Centrale, la quale ha raccomandato che le tracce dovessero essere necessariamente adattate in ragione delle nuove modalità d'esame (30 min di studio e 30 min di esposizione, *contra* 7 h).

Orbene, anche in questo caso, a titolo meramente esemplificativo e non certamente esaustivo, si segnala che:

- la Corte d'Appello di Genova ha assegnato una traccia simile, per natura delle questioni sottese alla stessa, per modalità della condotta e, anche solo banalmente, per lunghezza del testo a quella assegnata nella sessione 2018 in sede di prima prova scritta in materia penale, dove i candidati hanno avuto a disposizione tutto il tempo necessario per svolgerla, vale a dire 7 ore e non, invece, 30 minuti. Il candidato è stato, come prevedibile, bocciato.

- In materia civile, inoltre, è stata proposta pedissequamente una traccia in tema di servitù di parcheggio, pressoché identità a quella estratta negli scritti della sessione 2014; scritti della durata di 7 h e non 30 minuti.

In ambedue le tracce e in tutte le (molte) altre segnalate, che per motivi di sinteticità della presente non si riportano, ma che si allegano (per quanto, ovviamente, di nostra conoscenza alla data odierna, attesa l'impossibilità di controllare ogni singola traccia assegnata ad ogni singolo candidato da ogni singola sottocommissione), unitamente a un modello di traccia da noi ritenuto ottimale, non vi è la ponderazione della lunghezza e della complessità ponderata al breve tempo che i candidati hanno nell'attuale prima prova orale.

In altre parole, le presenti tracce ben potrebbero essere affrontate dal candidato, purché lo stesso abbia a disposizione un lasso di tempo congruo, decisamente superiore all'esigua mezz'ora prevista per quest'esame.

Ci si domanda, pertanto, se le disparità di difficoltà di trattamento tra le varie Corti o, meglio, tra le varie sotto-commissioni, non siano in aperta violazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della nostra Carta costituzionale, atteso il ruolo predominante giocato dall'alea legata alla capacità della sottocommissione di redigere un quesito adeguato al nuovo esame.

Ulteriormente ci si interroga, altresì, sull'utilizzo che alcune sottocommissioni stiano facendo del potere loro assegnato e se questo "modus" non sia in antitesi con le finalità del Ministero della Giustizia che ha inteso offrire un esame: giusto, equo, proporzionato (tempo-difficoltà).

Sarebbe, a parere della scrivente associazione, dunque, eticamente e legalmente corretto intervenire quanto prima sull'accaduto.

La categoria da noi rappresentata non può continuare ad essere vessata da una chiara intenzione tesa alla bocciatura e minante il criterio meritorio proprio di uno stato civile.

Per quanto detto e vista l'esclusione della centralizzazione dei quesiti proposta a suo tempo U.P.A e dal C.N.F., si torna a ribadire la necessità che le linee guida vengano applicate in modo stringente e letterale.

In estrema sintesi, sembrerebbe che le linee guida siano prive di efficacia effettiva, in aperta non curanza e rispetto delle stesse e di chi le ha emesse.

Come associazione continueremo a fare tutto il possibile per garantire un esame che sia il più equo e uniforme possibile su tutto il territorio nazionale.

Per questa ragione, pur ringraziando e stimando profondamente il Ministro della Giustizia Prof.ssa Marta Cartabia per lo sforzo profuso sino ad ora, siamo a chiedere con estrema urgenza un incontro per l'inizio della prossima settimana, di modo che si possa discutere approfonditamente e più nel dettaglio della situazione e porvi, eventualmente, rimedio affinché, stavolta per davvero, l'esame sia davvero giusto e meritocratico.

All'uopo, come recapiti di ricontatto, Vi indico il mio indirizzo e-mail personale: m.massari-claudia@gmail.com, nonché il mio numero di cellulare: 334 8230815

Tanto si doveva.

Dott.ssa Claudia Majolo- *Presidente di U.P.A.*

ELENCO TRACCE PROPOSTE DI RILIEVO

- **La servitù di parcheggio: traccia assegnata dalla Corte d'Appello di Genova in data 26.05.2021**

Tizio e Caio sono confinanti. A Caio è concesso a mezzo di scrittura privata di parcheggiare la propria auto su una porzione di terreno di Tizio. Tizio dichiara, quindi, nell'atto di costituire su una determinata porzione del suo fondo, una servitù di parcheggio in favore del fondo di Caio, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. Dopo poco più di un anno Tizio vende il terreno diventato edificabile alla società ALFA, facendo espressa menzione nel contratto della servitù costituita a favore di Caio. ALFA decide di costruire sul terreno acquistato un edificio che comprende anche l'area destinata a parcheggio di Caio. Caio, pertanto, si oppone ritenendosi titolare del diritto di servitù, soprattutto in forza dell'espressa menzione fatta nel contratto stipulato tra Tizio ed ALFA. ALFA si rivolge così ad un legale per avere difese le proprie ragioni. Il candidato assume le vesti del legale di ALFA illustri le questioni sottese al caso in esame, evidenziando in particolare i profili relativi ai requisiti per la valida costituzione di una servitù prediale e, suggerisca le azioni da intraprendere.

Tale traccia è pressoché identica alla seconda traccia assegnata alla prima prova scritta della sessione 2014 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense che si riporta.

Tizio, proprietario di un terreno, concede a Caio, proprietario del fondo confinante, di parcheggiare la propria autovettura su una porzione del suo terreno.

Per formalizzare tale accordo gli stessi stipulano una scrittura privata in cui si legge che Tizio dichiara di costituire su una determinata porzione del suo fondo una servitù di parcheggio a beneficio del fondo di Caio, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro.

Caio inizia dunque a parcheggiare la propria autovettura sul terreno di Tizio. Dopo circa 2 anni Tizio vende il proprio terreno, nel frattempo divenuto edificabile, alla società Alfa, facendo espressa menzione nel contratto della servitù a suo tempo costituita a favore di Caio.

Divenuta proprietaria, Alfa decide di costruire sul terreno un albergo di ampia cubatura che dovrebbe comprendere anche l'area destinata al parcheggio di Caio.

Alfa tuttavia trova l'opposizione di Caio, che intende continuare ad usufruire del terreno per parcheggiarvi la propria autovettura in considerazione della servitù a suo tempo costituita a vantaggio del suo fondo e che egli ritiene opponibile ad Alfa non solo perché costituisce un diritto reale, ma anche perché espressamente menzionata nel contratto stipulato tra Tizio e Alfa.

Assunte le vesti del legale della società Alfa, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame, evidenziando in particolare i profili relativi ai requisiti per la valida costituzione di una servitù prediale

- **Traccia con riferimenti al diritto fallimentare assegnata dalla Corte d'Appello di Genova in data 26.05.2021**

La curatela del fallimento di LRC è comproprietaria con LRM e LRF, Germani del fallito di un fabbricato destinato a civile abitazione, composto da quattro elevazioni fuori terra, sito nel comune di P. E proveniente dalla successione legittima del comune genitore.

Emerge il problema della liquidazione del patrimonio del fallito, in cui rientra anche l'immobile in questione.

Evidenzia la curatela che il fabbricato, di edificazione risalente a prima del secondo conflitto mondiale del XX secolo, aveva però subito interventi di sopra elevazione in epoca e successive, nello specifico negli anni 70 del medesimo secolo, prive del necessario titolo autorizzativo.

Domanda la curatela stante l'indisponibilità di qualsivoglia parte del bene immobile rimasta nel godimento esclusivo degli altri due eredi, anche se sia possibile tutelarsi sotto ho detto profilo e/o ristorare la curatela medesima per ditta privazione.

LRM ed LRF rimangono inetti di fronte ad ogni tentativo di contatto previo. Assunta la posizione di legale della curatela, il candidato, inquadrata la fattispecie in questione ed i rimedi esperibili, indichi le soluzioni sostantivo/processuali che ritiene di miglior tutela per la propria assistita.

Ebbene, anche se dopo un'approfondita analisi emerge che il problema sia lo scioglimento di una comunione relativa ad un immobile abusivo, tale traccia fa evidenti riferimenti al diritto fallimentare, materia tassativamente esclusa dalle linee guida.

- **Traccia in materia civile assegnata dalla Corte di Appello di Genova in data 27.05.2021**

Il 10 maggio 1990 Tizio conviene oralmente con Caio di coltivare un fondo agricolo, migliorarlo e curarne la manutenzione. In cambio si impegna a versare a fine di ogni vendemmia, la coltivazione dell'uva è l'attività principale del posto data la natura prevalentemente collinare di terreni, la somma di lire 10M.

Il 5 giugno 1999 Tizio muore e suo figlio Sempronio continua la coltivazione senza stipulare un nuovo accordo con il proprietario.

Il 7 aprile 2000 muore anche Caio. A seguito di tale evento, Sempronio cessa di versare la somma di cui sopra nel silenzio di Mevio, unico figlio di Caio.

Il 5 maggio 2021, essendo trascorsi più di vent'anni dal giorno in cui era stato versato l'ultimo canone annuale, Sempronio fa notificare a Mevio una istanza di mediazione dove chiede che gli si riconosca l'intervenuto acquisto della proprietà del podere per usucapione.

In sede di mediazione, Mevio si oppone sostenendo che il 10 febbraio 2020 ha inviato una raccomandata A/R a Sempronio intimandogli di lasciare i terreni e che quindi, non può dirsi maturato il ventennio utile per usucapire.

La mediazione si chiude in senso negativo e pochi giorni dopo, Sempronio, tramite il suo avvocato, fa notificare a medio un atto di citazione per ottenere il riconoscimento dell'usucapione.

Il candidato assume le vesti del legale di Mevio, individui la disciplina applicabile, descriva le possibili iniziative che il cliente può intraprendere, con particolare riferimento al fatto se:

- 1. Aver coltivato un fondo altrui possa integrare gli estremi per acquisto proprietà usucapione;*
- 2. Il mancato pagamento del canone costituisca atto di interversione del possesso utile ad integrare una situazione possessoria e non più di mera detenzione;*
- 3. Se la A/R può integrare atto interruttivo dell'usucapione;*
- 4. Il mancato pagamento dei canoni di locazione abbia determinato una perdita di efficacia del contratto di locazione o lo stesso si sia tacitamente rinnovato.*

La traccia soprariportata si commenta da sola per lunghezza e per la richiesta di esaminare un numero talmente ampio di istituti tali per cui neanche il doppio del tempo a disposizione sarebbe forse sufficiente.

- **Le tracce che costituiscono il modello applicativo ottimale delle linee guida redatte dalla Commissione Centrale**

Si trascrivono, ora, rispettivamente, una traccia in materia civile e una in materia penale che, a parere di U.P.A., rispecchiano appieno quanto disposto dalle linee guida.

- **Traccia in materia civile assegnata in data 28.05.2021 dalla Corte d'Appello di Catania**

Il Condominio Alfa concludeva con la società Maxima S.r.l. un contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori di risanamento e impermeabilizzazione di box nello stabile condominiale, fissando un termine per la loro ultimazione e una penale in caso di ritardo; tuttavia, le opere realizzate risultavano difettose in quanto nei box sottostanti si verificano infiltrazioni di acqua al di sotto delle superfici rifatte; infiltrazioni che la ditta appaltatrice si era impegnata ad eliminare.

L'appaltatrice non eliminava le cause delle infiltrazioni, non terminava le opere e non rispettava i termini di ultimazione dei lavori.

Il candidato, assume le vesti del legale rappresentante del Condominio Alfa, inquadri la questione individuando la disciplina applicabile ed eventuali rimedi processuali previsti dal vigente ordinamento.

- **Traccia in materia penale assegnata in data 27.05.2021 dalla Corte d'Appello di Firenze**

Tizio, titolare di un supermercato, viene a sapere da Caio - guardia giurata - che Sempronio è stato fermato mentre stava trafugando dei prodotti dal suo negozio. In particolare, visionando le riprese

audio video interne, si nota Sempronio nascondere sotto la propria giacca dei profumi del valore di 30 euro complessivi.

Tizio si rivolge quindi ad un legale per avere un parere su quali siano le fattispecie coinvolte e le strategie processuali più opportune.